



Protocollo d'Intesa

tra

ENEL ITALIA S.p.A. (ENEL)

e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

TRA

Enel Italia S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita, 125, CF 06377691008, Partita IVA 15844561009, in persona del dott. Carlo Tamburi, in qualità di Presidente e legale rappresentante (in prosieguo "**ENEL**")

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (in prosieguo **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Prof. Carlo Gaudio che agisce in qualità di Presidente dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

collettivamente, individuate come le "Parti e singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

A. L' **ENEL** - è leader mondiale nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed - è impegnato da tempo nella realizzazione di politiche di sostenibilità nell'utilizzo dell'energia anche nel campo della mobilità.

L' **ENEL** ritiene coerente con il proprio ruolo di realtà aziendale strategica



nel territorio in cui opera e con i valori che ispirano il proprio Codice

Etico, contribuire alla crescita economica e sociale della comunità in

cui è presente, in una logica di sostenibilità, considerando l'impegno

verso lo sviluppo sostenibile come parte integrante della sua strategia

di business. In tal senso, il Gruppo è da tempo impegnato a contribuire

alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs -

Sustainable Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite, affinché

le attività svolte rientrino in un modello di creazione di valore condiviso

B. Il CREA è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel

settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica

di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti

pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;

individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche

attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle

biotecnologie;

fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome,

nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di

trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;

è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche,

nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;

sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di

qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali,

favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti

ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere

regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale; opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

e premesso che

C. la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR approvata dal Governo identifica un ruolo strategico del sistema agricolo e forestale che, tramite il presidio e la gestione sostenibile del territorio nazionale, è in grado di assorbire una significativa quota delle emissioni di gas clima alteranti del Sistema Paese, come evidenziato dallo European Green Deal, prevedendo una specifica Missione definita “Rivoluzione verde e transizione ecologica”;

Il **CREA** ha sviluppato negli ultimi anni specifici progetti di ricerca sul tema delle energie rinnovabili, compreso il fotovoltaico;

l' **ENEL** negli ultimi anni ha sviluppato iniziative di ricerca anche al di fuori dell'Italia sul tema della potenziale coesistenza di attività agricole con la presenza di impianti di produzione energia con tecnologia solare fotovoltaica a terra.

In tale quadro le Parti concordano sulla necessità di esplorare l'elaborazione di una potenziale strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, iniziative ed azioni mirate alla realizzazione e al sostegno delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla



valorizzazione del capitale umano e a favorire il collegamento verso le imprese e i centri tecnologici connessi con le Università ed i Centri di ricerca.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

L' **ENEL** ed il **CREA**, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ed in conformità alla rispettiva *mission*, concordano di collaborare in modalità non esclusiva per la definizione e dei programmi di ricerca e di sviluppo, finalizzati ai bisogni sociali ed economici del territorio.

A tal fine intendono:

- condividere e rafforzare la rete dei Centri di ricerca, puntando su vocazioni e specializzazioni particolarmente sviluppate dal sistema dell'offerta scientifica;
- promuovere la ricerca e l'innovazione nei settori più strategici per il territorio, favorendo la possibilità di partecipazione delle strutture di ricerca pubbliche e private ivi localizzate alle rispettive azioni di supporto alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale ed allo sviluppo precompetitivo, con riferimento a titolo indicativo e non esaustivo al settore agro-zootecnico;
- offrire un ambiente per il trasferimento tecnologico dei risultati prodotti



dalle attività di ricerca;

- promuovere il diretto coinvolgimento del mondo imprenditoriale e delle sue rappresentanze nel processo di sperimentazione, progettazione e realizzazione di iniziative e progetti nel campo dell'innovazione;
- integrare le attività di ricerca precompetitiva al fine di costituire un serbatoio-incubatore per lo sviluppo a sistema delle potenzialità di ricerca;
- collaborare alla definizione dei progetti di alta formazione;
- collaborare alla pianificazione di una rete di consulenza avanzata per supportare le imprese nei processi di sviluppo.

Art.3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

La collaborazione fra l' **ENEL** ed il **CREA** si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti azioni programmatiche:

- promuovere ed attivare la ricerca e la sperimentazione nel campo delle agro-bio-energie rinnovabili (*clean energy in circular economy*) con particolare riferimento alle tecnologie fotovoltaiche, tra cui l'agrovoltaico, attivando sinergie positive con altri settori di ricerca attivi presso il CREA, come la produzione di bio-idrogeno, lo sviluppo di tecniche di gestione e tecnologie fotovoltaiche integrate con produzioni agricole e/o attività zootecniche, lo sviluppo di sistemi di automazione e illuminazione ad elevata efficienza energetica, la difesa del suolo e delle piante, la modellistica interpretativa e previsionale a micro/macro-scala, l'irrigazione e la nutrizione delle colture, le produzioni agricole sostenibili e di qualità, il fitorimedio, la bonifica e il recupero ambientale e, più in generale, le applicazioni dell'agricoltura digitale;



- favorire la sperimentazione e il trasferimento tecnologico attraverso la realizzazione di sistemi/impianti dimostrativi in scala rappresentativa;
- divulgare conoscenze di elevata qualità tecnica e scientifica e nuove soluzioni applicative in ambito agricolo/forestale, agroalimentare e agroambientale;
- promuovere e valorizzare le competenze interne e la capacità di networking e sviluppo sinergico tra i partner al fine di migliorare le ricadute positive sui lavoratori e sul comparto produttivo dei settori di riferimento e dei territori.

Modalità e termini concreti di implementazione del presente Protocollo potranno essere definiti tra le Parti, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attraverso la negoziazione di specifici accordi operativi [di seguito "Accordi attuativi"], con il coinvolgimento delle società del Gruppo Enel individuate per quanto di interesse e competenza.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

E' istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Protocollo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 6 componenti per il **ENEL** e 6 per il **CREA**; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti

congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il **CREA**, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne l' **ENEL**, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

le fasi in cui si sviluppa l'azione;

le procedure attuative;

i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;

l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;

i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;

i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli

altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Per ogni progetto è costituito un Gruppo di progetto paritetico, incaricato di seguire i lavori e predisporre un report semestrale di Progetto

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti.

Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-5.

Art. 7

(Diritti di proprietà industriale ed intellettuale e utilizzazione dei risultati)

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

La gestione dei risultati suscettibili di tutela con diritti di proprietà industriale sarà specificamente regolata nell'ambito degli Accordi attuativi e/o delle Convenzioni operative richiamate negli articoli 3, 4 e 5.

Art. 8

(Clausole etiche)

ENEL nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero e nel Modello Organizzativo ai sensi della legge italiana con il Decreto Legislativo 231/2001, consultabili presso l'indirizzo web <https://corporate.enel.it/it/azienda/valori>.

Art. 9

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni.
Tale Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 10

(Recesso)

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 11

(Controversie e foro competente)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 12

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Protocollo redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte proponente.

Art. 13

(Protezione dei dati)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.



Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del Protocollo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto.

Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d'Intesa, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la



rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 14

(Responsabilità amministrativa)

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 15

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 6, 9, 12, 13, 14.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto in.....

addì

per il CREA

per l'ENEL

Il Presidente

Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio

Dott. Carlo Tamburi